

*L.C.*  
L.C.I

1



*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento**

<i>Csm</i>	Roma	22/11/2013
	Protocollo	P 20463/2013

22-11

31

G. P.A.

AI MINISTRO  
della Giustizia  
**R O M A**

AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
**R O M A**

AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
**R O M A**

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i  
Tribunali per i minorenni  
**LORO SEDI**

All'Ispettorato Generale del  
Ministero della giustizia  
**R O M A**

**OGGETTO: Pratica num. 22/VQ/2009. Modifica del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi – spiccato rilievo -**



2

Csm	Roma	22/11/2013	22-11
	Protocollo	P 20463/2013	31

G. P.A.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 novembre 2013

ha adottato la seguente delibera:

“

### RELAZIONE INTRODUTTIVA

L'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario, ed in particolare il D. lgs.vo 160/2006 contenente *“Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”* ha significativamente innovato la regolamentazione primaria relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari.

La necessità di dare piena ed effettiva attuazione alle novità intervenute ha impegnato il Consiglio Superiore della Magistratura in una intensa attività di adeguamento della normativa secondaria di settore, culminata nella elaborazione del *Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010)* che ha sintetizzato in un unico corpo normativo tutte le disposizioni di settore elaborate all'indomani dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale.

Nel corso dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni, il Consiglio Superiore ha poi provveduto ad apportare alcuni adeguamenti della normativa secondaria che risultassero utili ad agevolare la complessa e gravosa attività procedurale, anche nella parte relativa agli incumbenti rimessi ai Consigli Giudiziari. In tale percorso si sono inserite le modifiche al T.U. relative alla riduzione delle tipologie dei pareri attitudinali specifici, alla previsione di termini stringenti per la redazione dei rapporti e dei pareri nonché alla esclusione dell'obbligo di redigere il parere da parte del Consiglio Giudiziario laddove il magistrato istante appaia non legittimato al conferimento dell'incarico oggetto della procedura (si vedano, a tali riguardi, la delibera consiliare del 7 luglio 2011 - prot. 16740/2011- contenente modifiche al regime dei pareri attitudinali e la delibera consiliare del 1 giugno 2011- prot. 14394/2011- in tema di disciplina delle revoche di domande per incarichi semidirettivi).

Da ultimo, con delibera plenaria del 23 ottobre 2013, il C.S.M. ha introdotto il limite di tre domande contemporaneamente esprimibili per incarichi direttivi e la riduzione a tre (dal precedente cinque) del limite già previsto per le domande di incarichi semidirettivi. Al contempo, sempre al fine di favorire lo snellimento procedurale, è stato previsto l'allungamento del periodo di validità del parere attitudinale specifico, che dai tre anni è stato portato a quattro.

All'esito del descritto percorso di adeguamento della normativa consiliare alle previsioni contenute nel D. lgs.vo 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007, il Consiglio ha ora valutato



L.C.

l'opportunità di rivedere le precedenti deliberazioni relative al valore da attribuire al profilo dell'anzianità nel ruolo ai fini del conferimento degli incarichi organizzativi.

Come noto, l'art. 12 del D.Lgs. 160/2006 come modificato dalla legge n.111/2007, se, per un verso, ha indicato, in termini articolati, i criteri, attitudinali e di merito, da considerare e valutare ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, ha configurato l'anzianità fondamentalmente come requisito di legittimazione, restringendo notevolmente la sua valenza quale criterio di valutazione.

La stessa formulazione letterale della norma – che prevede che *“per il conferimento delle funzioni di.....è richiesto il conseguimento almeno della....XY.... valutazione di professionalità”* – evidenzia la scelta di delimitare fortemente la valenza di tale requisito, assegnandogli rilevanza soltanto come presupposto per la partecipazione al concorso che, con i parametri di merito ed attitudini, guida la selezione volta all'assegnazione dell'ufficio a concorso.

Anche la relazione al disegno di legge governativo n.1447 presentato al Senato, del resto, prefigurava questo risultato perché si rilevava che *“si sono ridotti il peso e il valore specifico da attribuire all'anzianità, trasformata sostanzialmente da criterio di valutazione, unicamente a criterio di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi”*.

Il contesto normativo attualmente vigente (anche in confronto alla situazione esistente prima della novella) avvalorava ulteriormente queste conclusioni.

Da un lato, infatti, le leggi 25.7.1966 n. 570 e 20.12.1973 n. 831 (che prevedevano che per la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari si dovessero contemperare i tre parametri dell'anzianità, attitudini e del merito) sono state espressamente abrogate. L'art. 54 del d.lgs. 160/2006 che abrogava espressamente ed *in toto* le leggi 25.7.1966 n. 570 e 20.12.1973 n. 831, non è stato toccato dalla successiva L. 11/2007 il cui articolo 4 comma 20 ha abrogato una serie di norme del d. lgs. n. 160 ma non l'art. 54 che quindi è rimasto pienamente in vigore. Va poi rilevato che la legge n. 392/1951 (che evocava analoghe indicazioni e, comunque, attribuiva rilevanza all'anzianità), pur non espressamente abrogata deve ugualmente ritenersi implicitamente venuta meno perché incompatibile dal momento che classificava i magistrati e gli uffici secondo criteri che oggi non sono certo riproponibili e secondo parametri valutativi (l'anzianità) poi trasfusi in quelle leggi successive oggi espressamente abrogate.

Dall'altro, la stessa *ratio legis* muove in questa direzione se si considera che tutti i termini minimi di legittimazione per il conferimento degli incarichi sono stati sensibilmente ridotti e che è stato introdotto il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Permangono ancora, a livello di normativa primaria, due soli riferimenti specifici al parametro dell'anzianità, contenuti nell'art. 192 O.G. e nell'art. 13, comma 5, della legge 111/2007.



4

La rilevanza di tali disposizioni appare fortemente circoscritta.

G. P.A.

L'art. 192 O.G. è infatti disposizione che attiene ai tramutamenti, e come tale è comprensibile che adotti il riferimento esplicito al parametro dell'anzianità quale utile criterio ordinatorio. E' ben vero che trattasi di norma che viene considerata di portata generale, ma essa non ha i dirigenti/semidirigenti quali destinatari diretti. É evidente, quindi, che l'abolizione delle disposizioni specifiche in materia di incarichi direttivi aventi ad oggetto l'anzianità quale parametro valutativo, non può che influire sulla stessa interpretazione e portata delle norme sopravvissute, soprattutto se si considera il complessivo diverso assetto normativo.

Analogamente deve dirsi in relazione all'altro esplicito riferimento all'anzianità contenuto nell' art. 13, comma 5° che prevede per i tramutamenti con passaggio di funzioni che *"l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche"*. Si tratta anche in tale caso di norma che assume una portata generale che regola la mobilità soprattutto orizzontale (sette quantitativamente più rilevante) e che non ha valore di disposizione specifica per il conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi.

A fronte del descritto quadro normativo, il Consiglio, in sede di prima attuazione della citata riforma, principalmente allo scopo di razionalizzare l'azione amministrativa, ha inteso prevedere che il valore dell'anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, potesse residuare, seppure solo nei termini di "indice dell'esperienza professionale acquisita", di modo che, una volta operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante (costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità), la durata della positiva esperienza professionale potesse rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito. A tale opzione ha fatto seguito la determinazione di determinati periodi di durata dell'esperienza giudiziaria, a cui si è ricollegata, a seconda del tipo di ufficio a concorso, l'inclusione o meno dei candidati in una fascia di preliminare valutazione. Il meccanismo prevedeva altresì, al fine di evitare che l'introduzione della fascia andasse a detrimento dell'esigenza di individuare -per ogni concorso- le migliori professionalità disponibili, l'istituto dello "spiccato rilievo", che consentiva appunto di recuperare le professionalità più eminenti già nella platea dei candidati da sottoporre ad un preliminare scrutinio.

In fase di avvio dell'attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario, comportante la necessità, per effetto dell'introduzione della temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, di rinnovare le nomine per la totalità dei vertici degli uffici giudiziari, il meccanismo sopra richiamato si è imposto anche per evidenti ragioni di efficienza della macchina amministrativa.

*L.C.*  
L.C.

5

<i>Csm</i>	Roma	22/11/2013	22-11
	Protocollo	P 20463/2013	31

*G. PA*

L'avvenuto superamento di quel frangente consente ora di ripensare la scelta che ha condotto all'introduzione degli istituti della fascia e dello spiccato rilievo, prevedendo che tutti i magistrati in possesso dei requisiti di legittimazione per la partecipazione al singolo concorso vengano immediatamente e compiutamente valutati e comparati a prescindere dal periodo di servizio prestato.

Mette conto a questo riguardo ribadire che l'introduzione del meccanismo della cd. "fascia" è avvenuta in occasione dell'adeguamento della normativa secondaria alla riforma del 2006/2007, e in vista della esigenza di razionalizzazione di tutto il complesso sistema di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, significativamente modificato con il superamento dell'anzianità, quale criterio di conferimento degli incarichi, e con l'introduzione del principio di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive: in tale contesto, il meccanismo della "fascia" si è rivelato funzionale ad una prima delimitazione del numero degli aspiranti da porre in comparazione, e ad un governo più razionale delle numerose procedure di selezione in corso, spesso caratterizzate da un elevato numero di aspiranti.

A distanza di un significativo periodo di tempo dall'entrata in vigore della riforma, il contesto che ha imposto l'introduzione del meccanismo della "fascia" risulta significativamente modificato.

Si richiamano in particolare le recenti ed importanti modifiche della normativa secondaria, sopra illustrate, e, in particolare, quella al T.U. introdotta il 23 ottobre scorso, nell'ambito di diverse misure di snellimento delle procedure amministrative e di selezione, per cui ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo e semidirettivo, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci: anche in base a tale nuova previsione, e alla prevedibile indicazione, maggiormente ragionata, che gli aspiranti faranno dei posti a concorso, risulta del tutto attenuata l'esigenza di mantenere sistemi selettivi e di filtro aggiuntivi, quale quello delle cd. fasce di anzianità e, conseguentemente, di quella dello spiccato rilievo.

La revisione della normativa secondaria nella parte relativa al meccanismo della "fascia", resa possibile dal diverso contesto risultante anche delle richiamate recenti modifiche, è d'altra parte necessaria per garantire che la comparazione operi da principio per tutti i candidati valutabili, e per salvaguardare l'esigenza che la selezione avvenga con riferimento ad una platea adeguatamente ampia di aspiranti, consentendo la scelta fra questi del magistrato più idoneo a ricoprire l'incarico a concorso: risulta, infatti, perfettamente in linea ad un sistema, per legge improntato a canoni di valorizzazione massima del merito e delle attitudini, ampliare lo scrutinio comparativo ad una platea il più possibile ampia e ricca di aspiranti, anche per consentire di selezionare, nella

*L.C.*

6

<i>Csm</i>	Roma	22/11/2013	22-11
	Protocollo	P 20463/2013	31

*G. PA*

polivalenza professionale dei magistrati più meritevoli, quelli che abbiano individualmente i profili più rispondenti alle specificità del posto da coprire.

Va infine considerato che tale revisione consentirà di superare talune incertezze applicative del principio dello “spiccatto rilievo” che si sono determinate in alcune procedure per effetto delle pronunce del giudice amministrativo (con riferimento per esempio, alla ritenuta illegittima dell’apertura della fascia di anzianità, quando sia possibile ravvisare in fascia almeno la presenza di un candidato ritenuto” eccellente” , cfr. T.A.R. Lazio, con le sentenze nn. 9097/2009 e 9098/2009).

Il dato dell’esperienza, senza dar luogo a meccanismi di preliminare selezione della platea, non potrà dunque operare quale autonomo criterio preferenziale o di legittimazione e potrà invece assumere rilievo solo se e in quanto attesti la persistenza nel tempo di doti attitudinali e di merito. Al contempo, va ribadita la perdurante valenza dell’art. 192 O.G. in rapporto al valore meramente residuale dell’anzianità (cfr. par. 4.1 della circolare sia per i semidirettivi sia per i direttivi) .

Naturalmente, le innovazioni alla normativa consiliare introdotte con la presente modifica potranno applicarsi solo alle procedure concorsuali successivamente bandite, per le quali opereranno altresì i nuovi limiti al numero di domande contemporaneamente esperibili introdotti con la delibera plenaria del 23 ottobre 2013 sopra richiamata.

Si riportano di seguito gli stralci delle disposizioni oggetto di intervento. Le modifiche sono evidenziate in neretto.

## PARTE I CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

.....

**Il punto 2 è così sostituito :**

### **2. IL VALORE DELL’ESPERIENZA.**

Con la riforma dell’ordinamento giudiziario, è stata esclusa la rilevanza dell’anzianità quale parametro di valutazione anche in relazione al conferimento degli uffici direttivi. Il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita”.

Invero, la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.

*L.Ci.*

7

<i>Csm</i>	Roma	22/11/2013	22-11 31
	Protocollo	P 20463/2013	<i>GA</i>

**Il dato esperienziale non potrà essere considerato quale autonomo criterio preferenziale o di legittimazione.  
(tutto il resto del punto 2 è abrogato)**

**I punti 2.1 (formazione della fascia) e 2.2 (spiccato rilievo) sono abrogati .**

## PARTE II CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI

.....

**Il punto 2 è così sostituito :**

### **2. IL VALORE DELL'ESPERIENZA.**

Con la riforma dell'ordinamento giudiziario, è stata esclusa la rilevanza dell'anzianità quale parametro di valutazione anche in relazione al conferimento degli uffici semidirettivi. Il periodo trascorso dal conferimento delle funzioni giudiziarie conserva valore solo in termini di "indice dell'esperienza professionale acquisita".

Invero, la durata della positiva esperienza professionale rileva come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito, dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.

**Il dato esperienziale non potrà essere considerato quale autonomo criterio preferenziale o di legittimazione.  
(tutto il resto del punto 2 è abrogato)**

**I punti 2.1 (formazione della fascia) e 2.2 (spiccato rilievo) sono abrogati .**

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza della presente tutti i magistrati dei rispettivi uffici.

“

■ **SEGRETARIO GENERALE**  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*